

Prot. 957/2020



TRIBUNALE ORDINARIO DI PERUGIA
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL
TRIBUNALE DI PERUGIA
CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI
PERUGIA
CAMERA CIVILE DI PERUGIA

PROTOCOLLO PER LA PARTECIPAZIONE ALLE UDIENZE CIVILI
TRAMITE COLLEGAMENTO DA REMOTO
(art. 83 co. 5, co. 7 lett f) d.l. 17 marzo 2020 n. 18)

Stipulato tra
Tribunale di Perugia
Procura della Repubblica di Perugia
Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Perugia
Camera Civile di Perugia

Visto il D.L. 17 marzo 2020 n. 18 titolato "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per le famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19";

Visti i provvedimenti del Ministero della Giustizia, Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria del Personale e dei Servizi Direzione Generale per i Sistemi Informativi automatizzati del 10 marzo 2020 e del 20 marzo 2020 dove sono indicati per i collegamenti da remoto i programmi "Skype for business" e "Teams" e si precisa che i collegamenti effettuati con questi due programmi su dispositivi dell'ufficio o personali utilizzano infrastrutture dell'amministrazione della giustizia o aree di data center riservate in via esclusiva al Ministero della Giustizia;

Vista la delibera del CSM in data 26 marzo 2020 contenente "linee guida agli Uffici Giudiziari in ordine all'emergenza COVID 19" dove si raccomanda di assumere i provvedimenti di cui all'art. 83 commi 5 e 6 del D.L. 17 marzo 2020 n. 18 attraverso procedure partecipate idonee a coinvolgere in funzione consultiva, tra gli altri, l'Avvocatura;

considerato che, al fine di garantire lo svolgimento dell'udienza con *modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione delle parti (art. 83 c. 7 lett. f) d.l. 17 marzo 2020 n. 18)* è opportuno individuare soluzioni condivise con l'Avvocatura al fine di consentire ai giudici e agli avvocati di avere una modalità operativa di riferimento uniforme idonea ad agevolare l'attuazione concreta dei nuovi strumenti operativi;

Considerato

che l'art. 83 co. 5 d.l. 17 marzo 2020 n. 18 prevede che nel periodo in cui opera la sospensione dei termini "e limitatamente all'attività giudiziaria non sospesa, i capi degli uffici giudiziari possono adottare", tra le altre, le misure di cui al comma 7, lett. f) e lett h);

che la disposizione indicata prevede che, per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID 19 e contenerne gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria i capi degli uffici giudiziari possono prevedere lo svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori e dalle parti mediante collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale SIA e lo svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, e la successiva adozione fuori udienza del provvedimento del giudice.

che l'adozione di tali misure è prevista, dall'art. 7 d.l. richiamato anche per il periodo successivo alla sospensione dei termini e al rinvio delle udienze civili fino al 20 giugno 2020;

tutto ciò premesso

Si dispone concordemente quanto segue

Articolo 1 Preambolo

1. Fino alla conclusione della fase di emergenza le udienze civili non rinviate d'ufficio perché relative ai procedimenti di cui all'art. 83 co. 3 lett. a) d.l. 17 marzo 2020 n. 18 e che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori o dalle parti si svolgono, secondo la previsione di cui all'art. 83 co. 7 lett. f) d.l. citato, utilizzando lo strumento di videoconferenza già attualmente a disposizione degli uffici giudiziari, il software informatico MICROSOFT TEAMS.

2. Nella fase successiva alla previsione del rinvio d'ufficio e fino al 30 giugno 2020 tutte le udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori o dalle parti si svolgeranno ugualmente secondo il sistema indicato al periodo precedente.

3. Il sistema MICROSOFT TEAMS costituisce una piattaforma fornita dal Ministero della Giustizia agli operatori della rete giustizia e accessibile da utenti esterni (il software è gratuito) previa autorizzazione all'ingresso nel sistema di dialogo a distanza da parte del magistrato che gestisce, di volta in volta, l'udienza (giudice monocratico o presidente del collegio).

4. L'Ordine degli Avvocati di Perugia, al fine di agevolare i difensori non provvisti di adeguate dotazioni tecniche, potrà adibire per questi ultimi una postazione che risulti idonea ad assicurare lo svolgimento a distanza dell'attività difensiva.

Articolo 2

Invito e convocazione delle parti all'udienza da remoto

Prima dell'udienza il giudice fa comunicare ai procuratori delle parti e al pubblico ministero, se è prevista la sua partecipazione, giorno, ora e modalità di collegamento.

1. Prima dell'udienza il giudice emette un provvedimento, che farà comunicare con congruo preavviso, preferibilmente non inferiore a 7 giorni salvo improrogabili ragioni di urgenza, dalla cancelleria ai procuratori delle parti ed al pubblico ministero, se è prevista la sua partecipazione, con indicazione di giorno, ora e modalità di collegamento tramite link inserito nel provvedimento stesso.

2. Il provvedimento conterrà l'espressa indicazione che, previa verifica della sua regolare comunicazione a cura della cancelleria alle parti costituite (tramite il sistema *polis web*), potranno essere adottati i provvedimenti previsti dalla normativa vigente per la mancata comparizione delle parti.

3. Il provvedimento conterrà altresì l'espressa indicazione che le parti eventualmente non ancora costituite con difensore e destinatarie di notificazione analogica del provvedimento stesso potranno accedere al fascicolo informatico mediante "richiesta di visibilità", onde acquisire l'indirizzo telematico dell'aula virtuale, contenuto come link nel provvedimento di fissazione dell'udienza.

4. I procuratori delle parti depositeranno nel fascicolo una nota contenente un recapito telefonico e un indirizzo mail attraverso i quali potranno essere contattati dal cancelliere in caso di malfunzionamento dell'applicativo utilizzato.

5. Il giudice avrà cura di fissare le udienze da remoto ad orari distinti e congruamente distanziati.

6. La cancelleria provvederà a comunicare il provvedimento ai difensori delle parti costituite e ad inserire nello "storico del fascicolo" l'annotazione "udienza da remoto".

7. Verranno predisposti dal CNF e messi a disposizione degli avvocati modelli uniformi per eventuali istanze di trattazione (anche da remoto o cartolare) dei procedimenti compresi tra quelli che vengono trattati (art 83 co. 3 lett a) d.l. 17 marzo 2020 n. 18) previa dichiarazione di urgenza, ovvero per la richiesta di rinvio congiunto dei procedimenti che, pur espressamente indicati come indifferibili dalla disposizione richiamata, possano essere rinviati senza produrre grave pregiudizio alle parti.

Art. 3

Svolgimento dell'udienza da remoto

Il giudice dà atto a verbale il giudice dà atto a verbale delle modalità con cui si accerta dell'identità dei soggetti partecipanti e, ove trattasi di parti, della loro libera volontà. Di tutte le ulteriori operazioni è dato atto nel processo verbale;

1. Nel verbale di udienza il giudice prende atto della dichiarazione di identità dei procuratori delle parti presenti (anche in forza di sostituzione per delega orale ovvero scritta per il praticante abilitato, ex art. 14 co. 2 l. n. 247/2012) e delle parti, nonché della eventuale presenza, nella stanza da cui viene effettuato il collegamento, di ulteriori soggetti legittimati alla partecipazione (ad es.: magistrati in tirocinio, tirocinanti, codifensori, praticanti procuratori).

2. Il giudice prende atto della espressa dichiarazione dei difensori delle parti in merito alle modalità di partecipazione della parte assistita al momento dell'udienza. I difensori e le parti dichiareranno a verbale l'assenza di collegamenti con soggetti non legittimati; la parte che si colleghi da un luogo diverso da quello da cui si collega il difensore avrà cura di non far assistere al collegamento soggetti non legittimati dichiarandolo conseguentemente nel verbale.

3. Il giudice, verificata la regolare comunicazione da parte della cancelleria del provvedimento di fissazione udienza contenente il link del collegamento, adotterà i provvedimenti previsti dalla normativa vigente per la mancata comparizione delle parti.

4. Tutti i partecipanti all'udienza da remoto, giudice, procuratori delle parti e parti, anche ove collegate da un luogo diverso da quello del difensore, dovranno tenere attiva la funzione video per tutta la durata dell'udienza; il giudice disciplinerà nel corso dell'udienza l'uso della funzione audio ai fini di dare la parola ai difensori e alle parti; è vietata la registrazione dell'udienza.

5. Le parti che intenderanno effettuare deduzioni da inserire nel verbale di udienza potranno depositare, fino al giorno prima dell'udienza, un "preverbale", rigorosamente rispondente, nel contenuto e nell'estensione, alle deduzioni ordinariamente contenute in un verbale. Il giudice ne darà lettura e le inserirà nel verbale.

6. Potrà essere effettuata l'esibizione di documenti in udienza, ove non ne sia stata possibile la produzione preventiva tramite il sistema *consolle*, per assicurare a tutti i partecipanti all'udienza la visibilità dei documenti potranno essere utilizzati strumenti di condivisione dello schermo, previa valutazione del giudice che, ritenendola possibile, la autorizzerà; la condivisione varrà esclusivamente ai fini dell'esibizione, la parte interessata dovrà regolarizzare il deposito nel fascicolo telematico nei termini indicati dal giudice.

7. In caso di malfunzionamenti del sistema, di scollegamento nel corso dell'udienza senza possibilità di ripristino, il giudice rinverrà l'udienza ad altra data con provvedimento adottato separatamente o nello stesso verbale; in ogni caso il rinvio dell'udienza dovrà essere comunicato alle parti nei modi ordinari.

8. Al termine dell'udienza con collegamento da remoto il giudice inviterà i procuratori delle parti a dichiarare a verbale di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e ad attestare che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente.

9. Il giudice, al termine dell'udienza, dà lettura del verbale; ove lo riterrà opportuno potrà renderlo visibile alle parti anche mediante la condivisione di esso con il sistema della condivisione dei documenti.

10. Nei casi nei quali, all'esito dell'udienza, il giudice, previa camera di consiglio, assume provvedimenti decisorii contestuali dei quali è prevista la lettura in udienza alle parti, il giudice interromperà il collegamento sospendendo l'udienza da remoto, indicando, in accordo con i procuratori delle parti, l'ora della prosecuzione dell'udienza da remoto mediante l'uso dell'applicativo per la lettura del dispositivo. Le parti potranno concordare di essere esentate dalla presenza in udienza al momento della lettura del dispositivo. In tal caso quest'ultimo, depositato dal giudice unitamente al verbale non appena pronunciato, sarà comunicato ai difensori delle parti, unitamente alla motivazione ove redatta contestualmente, tramite la cancelleria nei modi ordinariamente previsti dal processo telematico.

Art 4

Trasmissione degli atti al Pubblico Ministero per i procedimenti nei quali sono previste le sue conclusioni

Nei casi nei quali è previsto che il Pubblico Ministero adotti le sue conclusioni all'esito dell'udienza e/o delle deduzioni delle parti gli atti gli saranno trasmessi dalla Cancelleria tramite il sistema *console* secondo la sperimentazione già avviata secondo le istruzioni contenute nel verbale della riunione tra i due uffici in data 12/02/2020, trasmesso alla Procura con protocollo n. 464 in data 19/02/2020. Il Pubblico Ministero adotterà le conclusioni effettuandone il deposito tramite lo stesso sistema, firmandole digitalmente. Le conclusioni del P M saranno visibili alle parti all'esito dell'accettazione da parte della Cancelleria nei modi ordinari, previsti dal processo civile telematico.

Art. 5

Operatività

Si stabilisce l'operatività immediata del presente protocollo sino alla conclusione dell'emergenza che sarà comunicata con successivo provvedimento.


Le parti si impegnano a condividere periodiche verifiche della funzionalità dei collegamenti da remoto e ad adottare le conseguenti necessarie misure.

Si dispone la trasmissione per opportuna conoscenza e per quanto di competenza al Presidente della Corte di Appello, al Procuratore Generale, al Ministero della Giustizia, al Consiglio Superiore della Magistratura, al Consiglio Giudiziario, al Prefetto di Perugia.

Perugia 09 aprile 2020

Il Presidente del Tribunale

Mariella Roberti



Il Presidente del Consiglio dell'Ordine


Stefano Tentori Montalto

f.to digitalmente

Il Procuratore della Repubblica

f.f.

Giuseppe Petrazzini



Il Presidente della Camera Civile

Fabiana Silvestri

